

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"ARCHETIPO ETS"

ART. 1 Costituzione e denominazione

E' costituita l'Associazione denominata "ARCHETIPO Ente del Terzo Settore o in forma abbreviata ETS" d'ora in avanti "Associazione"

ART. 2 Sede e durata

L'Associazione ha sede in Bagno a Ripoli (Firenze) ed ha durata a tempo indeterminato.

L'indirizzo nel Comune puo' essere fissato con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 3 Scopo

L'Associazione e' costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attivita' di interesse generale.

Tali finalita' saranno perseguite anche tramite la diffusione e l'attuazione del principio di pari opportunita' fra donna e uomo, fra diversamente abili e normodotati, fra omosessuali ed eterosessuali, e piu' in generale tra persone appartenenti a condizioni di qualsiasi natura fra loro diverse.

In particolare le predette finalita' si esplicano attraverso le seguenti attivita' di cui all'art.5 CTS:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa (art. 5, comma 1, lett. d, CTS);

- organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui all'art. 5, CTS (art. 5, comma 1, lett. i, CTS);

- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. j, CTS);

- organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, comma 1, lett. k, CTS);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa (art. 5, comma 1, lett. l, CTS);

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; 20/6/2021 Normattiva - Stampa <https://www.normattiva.it/do/atto/export/6/100> (art. 5, comma 1, lett. n, CTS);

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5, comma 1, lett. r, CTS);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, comma 1, lett. u, CTS);

- promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lett. v, CTS);

ALLEGATO DI

LETTERA "B"

REP.29884/14052

• riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, comma 1, lett. z, CTS).

Nello specifico l'Associazione si occupa di attività teatrale intesa come momenti di ricerca, produzione, promozione, valorizzazione, sviluppo e distribuzione del teatro e più in generale di tutte le attività artistiche e culturali inclusa la valorizzazione del patrimonio culturale.

L'Associazione si occupa anche di promuovere, sviluppare, organizzare e gestire attività didattica di scuola e formazione nell'ambito culturale con particolare riferimento al mondo del teatro e delle arti performative. Promuove inoltre la consapevolezza del corpo e del movimento, l'educazione somatica e l'educazione attiva come base per i processi di apprendimento.

In particolare l'Associazione, quindi, potrà a titolo puramente esemplificativo e non tassativo nell'ambito delle attività di interesse sociale:

- svolgere attività letterarie, teatrali, fotografiche, musicali e cinematografiche, iniziative pubblicistiche ed editoriali;
- organizzare concerti, incontri, dibattiti, conferenze, seminari, recitals, animazione, spettacoli e manifestazioni in genere;
- allestire spettacoli artistici e culturali, mostre, esposizioni, convegni, istituire premi;
- allestire e/o partecipare a spettacoli teatrali, opere, balletti e manifestazioni cinematografiche, televisive, editoriali, radiofoniche e di ogni altro mezzo di diffusione;
- promuovere e gestire corsi di avviamento, perfezionamento e formazione in ogni campo artistico (musica, danza, teatro ed altre attività artistiche);
- promuovere e gestire corsi ginnastica in senso lato, di Yoga e discipline analoghe;
- favorire, promuovere ed incentivare altre associazioni o gruppi con analoghi intenti e finalità;
- promuovere e gestire corsi terapeutici a scopo sociale per creare pari opportunità ai settori più emarginati della realtà sociale; allestire eventi a scopo benefico.

Tutte le attività suddette possono essere effettuate sia in Italia che all'estero ed avvalendosi dell'opera di associati e non associati.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione potrà collaborare con, o aderire a, qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, e riceverne contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura, nonché aderire a, o collaborare nel modo che riterrà più opportuno con, altre associazioni, strutture, individui, gruppi o movimenti che abbiano finalità in armonia con i propri scopi e con i quali ritenga utile avere collegamenti.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra riportate, secondo i criteri e limiti previsti dall'art. 6 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017.

Essa potrà infine esercitare attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 117/2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche in forma organizzata e continuativa, anche attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori

e con il pubblico.

ART. 4 Soci

Il numero dei soci e' illimitato.

I soci si distinguono in tre categorie: fondatori, onorari e ordinari.

Sono Soci Fondatori dell'Associazione i soci che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo.

Sono Soci Onorari tutti coloro che si sono distinti nel campo delle arti e della cultura in senso lato, previo parere favorevole dei soci fondatori.

La qualifica di socio onorario comporta l'assunzione di diritti od obblighi nei confronti dell'Associazione, escluso l'obbligo di versamento della quota associativa, e da' diritto al voto nell'assemblea dei soci.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che chiedono di aderire all'Associazione e si impegnino a rispettarne interamente le norme che la disciplinano, versando le quote associative di volta in volta stabilite.

La qualifica di socio onorario comporta l'assunzione di diritti od obblighi nei confronti dell'Associazione e da' diritto al voto nell'assemblea dei soci.

I soci ordinari, previo parere favorevole dell'assemblea dei soci in sede ordinaria, possono prestare la loro opera a favore dell'Associazione; in tal caso gli stessi non sono tenuti al versamento delle quote associative ed agli stessi, a discrezione dell'assemblea dei soci, potra' essere corrisposto in una o piu' soluzioni, anche mensili, ed a puro titolo di rimborso spese, una somma determinata dalla assemblea dei soci.

Le persone che ne facciano domanda potranno entrare a far parte dell'Associazione quali soci ordinari, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo che dovra' deliberare in ordine alla domanda entro 60 giorni dal suo ricevimento.

Detto parere favorevole si intendera' tacitamente accordato decorso il termine di cui sopra senza che la stessa sia stata respinta.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi puo', entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Contestualmente alla presentazione della domanda, i soci ordinari dovranno provvedere al versamento della quota associativa determinata dall'assemblea dei soci, quota comunque non trasmissibile e non rivalutabile.

L'assemblea dei soci potra' altresì stabilire un contributo periodico aggiuntivo da versare da parte dei soci ordinari. Le somme versate dai soci ordinari devono intendersi corrisposte a "fondo perduto".

I soci ordinari e onorari hanno diritto al voto nell'assemblea dei soci per l'elezione degli organi sociali, per l'approvazione del bilancio e delle altre deliberazioni assembleari, ivi comprese quelle aventi per oggetto le modificazioni dello statuto. Tale uniforme disciplina del rapporto associativo e delle modalita' associative e' volta a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, essendo esclusa espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa. Per ogni rapporto e comunicazione con l'Associazione, e' fatto riferimento ai recapiti ed agli indirizzi risultanti dal Libro degli Associati; a tal fine, ciascun socio ha l'obbligo di comunicare il

proprio recapito postale e di posta elettronica all'Associazione. E' onere del socio comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

ART. 5 Decesso, recesso o esclusione

La qualita' di socio si perde per decesso, recesso o esclusione.

L'esclusione dei soci ordinari e' deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosita', mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

L'esclusione dei soci onorari e' deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

Tale provvedimento dovra' essere comunicato al socio dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, puo' ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

I soci ordinari che non provvedano all'inizio di ogni anno finanziario e precisamente entro il 31 gennaio di ogni anno al versamento delle quote stabilite dall'assemblea dei soci si intenderanno esclusi automaticamente dall'Associazione.

Per l'esclusione dei soci fondatori occorre una delibera dell'assemblea assunta all'unanimita' dagli altri soci.

Il socio puo' sempre recedere dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia comunicata almeno tre mesi prima.

ART. 6 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo
- d) l'Organo di Controllo e/o il Revisore legale (nel caso in cui venga nominato)

ART. 7 Assemblea dei soci

L'Assemblea e' l'organo sovrano dell'Associazione.

Ogni Socio ha diritto di intervenire in Assemblea. L'Assemblea e' organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticita', di pari opportunita' e di eguaglianza di tutti i Soci e si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 di aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attivita' dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente;
- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- e) delibera sulla responsabilita' dei membri degli Organi dell'Associazione

e promuove azione di responsabilita' nei loro confronti;

f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;

g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attivita' dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;

h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;

i) nomina, ove lo ritenga opportuno, un Segretario scelto tra i soci fissandone durata in carica. Al Segretario compete, se nominato, la tenuta dei libri sociali e l'attivita' amministrativa e la corrispondenza dell'Associazione;

l) nomina, ove lo ritenga opportuno, un Tesoriere scelto tra i soci fissandone durata in carica. Al Tesoriere compete, se nominato, la tenuta della contabilita' e dei libri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti e la conservazione dei registri contabili; coadiuva il Consiglio Direttivo nella formazione del bilancio.

Convocazione L'Assemblea e' convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 20% (venti per cento) dei Soci o da almeno uno dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

La convocazione dell'Assemblea e' effettuata con avviso spedito almeno otto giorni prima mediante raccomandata ar anche a mano o posta elettronica o comunque mediante strumento che consenta di documentare l'avvenuta ricezione nei termini, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

Presidente L'Assemblea e' presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza o assenza di quest'ultimo, da persona nominata dall'assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, di volta in volta, un segretario fra i soci.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarita' della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identita' e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il Presidente dell'Assemblea sottoscrive dopo aver svolto attivita' di supervisione durante la sua redazione.

Costituzione L'Assemblea e' validamente costituita:

a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la meta' piu' uno dei soci;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'adunanza di seconda convocazione non puo' svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione ma almeno con un giorno di distanza.

Ogni Socio ha diritto a un voto e puo' conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Socio che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione.

Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, in proprio o per delega.

Le delibere aventi ad oggetto modifiche statutarie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei Soci, tanto in prima che in seconda convocazione.

Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei Soci, tanto in prima che in seconda convocazione.

Le riunioni dell'assemblea possono essere tenute con l'intervento dei soci mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano osservate le seguenti condizioni e modalità:

- il presidente dell'assemblea deve poter accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- il verbalizzante deve essere in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari da verbalizzare;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

È rimessa all'organo amministrativo la facoltà di scegliere se convocare l'assemblea solo in luogo fisico, ovvero consentire anche l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione o, ancora, prevedere che l'intervento sia consentito solo mediante mezzi di telecomunicazione.

Quando è previsto l'intervento in assemblea, anche o solo mediante mezzi di telecomunicazione, nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) devono essere indicate le esatte modalità per il collegamento e la partecipazione ai lavori assembleari (con facoltà di fornire le specifiche tecniche anche in momenti successivi, prima della riunione).

Ove sia previsto lo svolgimento dell'adunanza esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione non sarà necessario indicare nell'avviso alcun luogo di convocazione dell'assemblea.

La riunione si considera tenuta nel luogo dove sono presenti il presidente e il verbalizzante, e, ove il Presidente ed il verbalizzante non si trovino nello stesso luogo, essa si considererà tenuta nel luogo di verbalizzazione, potendosi procedere alla verbalizzazione dei lavori assembleari in forma differita.

Quando è previsto l'intervento in assemblea, anche o solo mediante mezzi di telecomunicazione, se il collegamento non potesse essere realizzato per motivi tecnici, l'assemblea non potrà svolgersi in quanto non potrà considerarsi validamente costituita. Nell'ipotesi in cui il collegamento venisse ad interrompersi quando l'assemblea è già validamente costituita, il Presidente sospenderà la riunione per il tempo che riterrà necessario, trascorso il quale senza che il collegamento sia stato ripristinato, il Presidente procederà a sciogliere l'assemblea che sarà nuovamente convocata, ferme restando le delibere già validamente adottate. – Ove venga ad interrompersi il collegamento limitatamente a singoli soci e per cause non imputabili alla associazione, ciò non costituirà motivo di scioglimento dell'assemblea

ART. 8 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo e' l'organo amministrativo dell'associazione ed e' composto da un numero minimo di tre consiglieri ad un massimo di cinque consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi o a tempo indeterminato secondo quanto stabilira' l'assemblea al momento della nomina.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere cosi' eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che puo' ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente ed il VicePresidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed e' presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la meta' dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice dei membri.

Competenze Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- b) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- c) approvare la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi soci;
- g) deliberare in ordine all'esclusione dei soci;
- h) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto o dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione. In particolare compete al Consiglio Direttivo l'accertamento dei requisiti di secondarieta' e strumentalita' delle attivita' diverse svolte dall'associazione cosi' come al medesimo compete accertare il rispetto della differenza retributiva dei lavoratori dipendenti.

Il Consiglio puo' delegare una o piu' delle proprie funzioni ad uno o piu' dei suoi membri.

Convocazione Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverra' nelle forme che il Consiglio Direttivo riterra' opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno tre giorni; in caso di urgenza potra' essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio e' presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo puo' svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati alle condizioni previste per l'assemblea

Presidente Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Tali funzioni spettano al-

trasi' al Vice Presidente con funzione vicaria ed ai Consiglieri delegati nei limiti delle materie loro attribuite dal Consiglio.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente ed in caso di assenza di entrambi al Consigliere piu' anziano.

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attivita' compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessita' e urgenza il Presidente puo' anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessita'.

ART. 9 Patrimonio dell'associazione

Il fondo patrimoniale dell'Associazione e' indivisibile ed e' costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprieta' dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b) dai contributi dei privati;
- c) dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attivita' o progetti;
- d) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprieta' dell'Associazione;
- e) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attivita' economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalita' sociali dell'associazionismo sociale;
- j) proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprieta' o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

L'associazione non puo' distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o

avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART 10 Organo di Controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo.

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 comma 2 del CTS e l'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo art. 10 del CTS.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del CTS la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'associazione può, in alternativa, nominare un revisore legale munito dei requisiti di legge cui devolvere tale compito, in aggiunta all'organo di controllo. La nomina del revisore legale è obbligatoria nel caso l'associazione abbia istituito patrimoni destinati ex art. 31 comma 3 CTS.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 Libri, scritture contabili e bilancio

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza scritta; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno, deve essere redatto se-

Certifico io sottoscritto Dottor Cambi Riccardo, Notaio in Bagno a Ripoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato che la presente copia viene rilasciata ai sensi dell'art.68-ter della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, nonchè del D.Lgs, 7 marzo 2005 n. 82, loro successive modifiche e integrazioni, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale emessa dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority avente validità fino al 9 settembre 2023.

La presente copia e' conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Bagno a Ripoli, 24 febbraio 2023

File firmato digitalmente dal Notaio Riccardo Cambi.

ESTREMI DI REGISTRAZIONE

Registrato a FIRENZE il giorno 24 febbraio 2023 al n. 6872 serie 1T, Euro 200,00.